



COMUNE DI  
FIDENZA

## **PROGETTO DI FATTIBILITA'**

### **(BOZZA DI) CONVENZIONE**

**Concessione per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo sistema di videosorveglianza del territorio comunale, oltre che di quello esistente nel Comune di Fidenza.**

Convenzione per l'affidamento di concessione di servizi, predisposta ai sensi degli articoli 193 – 194 - 195 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 da Comeser S.r.l., avente ad oggetto la gestione, conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo sistema di videosorveglianza da affiancare a quello già esistente sul territorio del Comune di Fidenza.

**CIG** \_\_\_\_\_

**CUP** \_\_\_\_\_

# Sommario

CONVENZIONE.....	3
<b>Rinvio alle premesse ed agli allegati.</b> .....	6
<b>Definizioni</b> .....	7
Condizioni Generali.....	11
<b>Articolo 1 – Oggetto della Concessione.</b> .....	11
<b>Articolo 2 – Prezzo</b> .....	13
<b>Articolo 3 – Durata della Concessione</b> .....	13
<b>Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del servizio</b> .....	14
<b>Articolo 5 – Affidamento degli impianti e delle dotazioni</b> .....	14
<b>Articolo 6 – Dichiarazioni</b> .....	15
<b>Articolo 7 – Obblighi e responsabilità del Concessionario</b> .....	15
<b>Articolo 8 – Obblighi del Concedente</b> .....	18
<b>Articolo 9 – Realizzazione di nuovi interventi</b> .....	21
<b>Articolo 10 – Erogazione del Servizio</b> .....	21
<b>Articolo 11 – Atti che regolano la Concessione.</b> .....	21
<b>Articolo 12 – Tempistiche della Concessione.</b> .....	22
<b>Articolo 13 – Progettazione dei servizi e delle forniture. Consegna delle aree di intervento. Esecuzione.</b> .....	22
<b>Articolo 14 – Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario.</b> .....	30
<b>Articolo 15 – Risoluzione, revoca e scadenza della Concessione</b> .....	34
<b>Articolo 16 – Garanzie e assicurazioni</b> .....	39
<b>Articolo 17 – Risoluzione delle controversie</b> .....	44
<b>Articolo 18 – Disposizioni varie e finali.</b> .....	45
<b>Articolo 19 – Trattamento dei dati personali</b> .....	47

Rep. N. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Fidenza, sede municipale di Piazza Garibaldi 1, innanzi a me, dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Fidenza, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, lettera "c" del d.lgs 267/2000, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti, previo mio consenso, espressamente rinunciato, sono compari i signori:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale di partecipare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fidenza, che rappresenta, e ciò in esecuzione dell'articolo \_\_\_\_ dello Statuto Comunale e del decreto del Sindaco n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Concedente" o "Comune";

**e**

la società Comeser S.r.l., con sede a Fidenza (PR) in Via San Michele Campagna n. 25/a, c.f. e p.iva 02324050349, in persona del legale rappresentante Gianluca Scarazzini, nato a Fidenza il 02/04/1977, c.f. SCRGLC77D02B034G, di seguito denominata "Concessionario";

**premesso**

1. Che in data \_\_\_\_\_, Comeser S.r.l., di seguito denominata anche "Promotore", ha presentato al Comune di Fidenza una proposta ai sensi degli articoli 193 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in poi la "Proposta") per l'erogazione in concessione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo sistema di videosorveglianza da affiancare a quello già esistente sul territorio del Comune di Fidenza, con cofinanziamento dell'opera da parte del Comune di € \_\_\_\_\_
2. Che in conformità al disposto dell'art. 193 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, la Proposta consta di un progetto di fattibilità dell'intervento, della presente Convenzione, del Piano Economico Finanziario asseverato comprendente anche l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta, di atto contenente le specifiche delle

caratteristiche del servizio e della gestione. delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 183 comma 17 d.lgs. 50/2016, della cauzione di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui all'articolo 183 comma 9 del d.lgs. 50/2016, di atto contenente l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del d.lgs. 50/2016;

3. che il Comune ha valutato la Proposta fattibile con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
4. che il Comune, con atto del \_\_\_\_\_ ha richiesto al Proponente modifiche e integrazioni al progetto di fattibilità, ai sensi dell'articolo 193 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e, acquisitele con atto in data \_\_\_\_\_, ha successivamente provveduto, con atto in data in via definitiva, ad approvare il progetto della concessione di servizi di cui al sopra esteso punto a. (nel seguito indicata anche come "Concessione di Servizi");
5. che in data \_\_\_\_ il Comune ha pubblicato un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento della Concessione di Servizi sulla base della Proposta;
6. che con atto in data \_\_\_\_\_ il Comune, con le modalità di cui 193 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 , ha aggiudicato la Concessione di Servizi all'operatore economico di cui in epigrafe (nel seguito indicato anche come "Concessionario");
7. che l'aggiudicazione ha tenuto conto, tra l'altro, dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo stesso Piano Economico Finanziario predisposto dal Concessionario;
8. che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti di cui al precedente punto sono stati dal Concessionario posti alla base del Piano Economico Finanziario e del Progetto di fattibilità facenti parte della Proposta e sono nel seguito riportati, preceduti dall'indicazione degli eventi che, incidendo su detti presupposti e condizioni, costituiranno condizione per una revisione del Piano.

8.1. Eventi potenzialmente incidenti sui presupposti del Piano:

- 8.1.1. ritardi nell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., nell'approvazione della progettazione, nelle operazioni di verifica della conformità, nell'avvio e nell'intera gestione del servizio, rispetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione ovvero, per quanto in essa non

disciplinato, rispetto ai tempi normativamente previsti, fatto salvo che tali ritardi non siano imputabili a negligenze o inadempimenti del Concessionario;

8.1.2. richiesta o imposizione di prezzi difforni da quelli individuati nel Piano Economico Finanziario;

8.1.3. mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi, non dipendente da fatti o scelte imputabili al Concessionario, sufficiente ad assicurare la copertura dei costi operativi di esercizio e dei flussi di cassa a servizio del debito;

8.1.4. eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività inerenti all'erogazione dei servizi rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico finanziario);

8.1.5. eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano resi necessari da pregressi errori o omissioni del Concessionario;

8.1.6. il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione;

8.1.7. mancato cofinanziamento dell'opera da parte del Comune di Fidenza per l'importo di € 103.000,00

8.2. Principali presupposti e condizioni di base del Piano:

8.2.1. i costi di investimento;

8.2.2. i costi operativi;

8.2.3. gli oneri finanziari;

8.2.4. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

8.2.5. la durata della Concessione;

8.2.6. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

8.2.7. la realizzazione degli Interventi;

8.2.8. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi;

8.2.9. la rivalutazione dei corrispettivi;

8.2.10. i Parametri Finanziari;

8.2.11. il cofinanziamento dell'opera da parte del Comune di Fidenza per l'importo di € € 103.000,00;

9. che i seguenti documenti, conservati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Comune di Fidenza, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione pur non essendo ad essa materialmente allegati:

Attestazione SOA in categoria OS19

ROC: iscrizione

Allegato A: Piano Economico Finanziario.

Allegato B: Progetto di fattibilità.

Allegato C: Capitolato speciale.

Allegato D: Cronoprogramma.

Allegato E: Offerta tecnica e economica in relazione alla quale si è disposta l'aggiudicazione della gara;

10. che a carico dell'Aggiudicatario non risultano cause di esclusione o comunque ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, giusta documentazione acquisita ai sensi delle norme vigenti e che tramite verifica effettuata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia di cui alla nota in data \_\_\_\_ protocollo \_\_\_\_ è stata certificata l'insussistenza di elementi ostativi ai sensi della vigente normativa antimafia;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto, unitamente agli atti richiamati che le Parti dichiarano di ben conoscere e di accettare a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Rinvio alle premesse ed agli allegati.**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

## Definizioni

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, le locuzioni di seguito riportate assumeranno il seguente significato:

- **Autorizzazioni:** indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro necessario ed opportuno per la realizzazione dell'Intervento per la funzionalità dello stesso, per la Gestione, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni o integrazioni della normativa applicabile.
- **Capitolato Speciale:** indica lo specifico elaborato contenente le prescrizioni tecniche per lo sviluppo della progettazione, per la realizzazione dell'Intervento, per la Gestione.
- **Causa di Ritardo:** indica quell'evento, od insieme di eventi, non riconducibili alla responsabilità del Concessionario, che impedisca il rispetto dei tempi di realizzazione dell'Intervento, pur non dando luogo ad una sospensione totale dei lavori di messa a norma, adeguamento, efficientamento degli impianti.
- **Certificato di verifica di conformità:** indica il certificato attestante la verifica di conformità delle forniture e dei servizi inerenti gli interventi di messa a norma, adeguamento, efficientamento degli impianti.
- **Codice:** indica il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Cofinanziamento:** indica la somma pari ad € \_\_\_\_\_ che il Comune di Fidenza erogherà per la realizzazione delle opere.
- **Concessione:** indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione, dai suoi Allegati, dai Documenti Contrattuali.
- **Convenzione:** indica il presente contratto, che, stipulato in forma pubblica, disciplina le obbligazioni del Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione.
- **Cronoprogramma:** indica il programma cronologico di avanzamento delle fasi della Concessione, programma che definisce i tempi di redazione della progettazione, di realizzazione degli interventi di messa a norma, adeguamento, efficientamento con la relativa verifica di conformità, nonché di svolgimento della Fase di Gestione, come risultante dall'offerta del Concessionario.

- **Data Inizio Esecuzione:** indica la data, successiva al verificarsi di tutti i seguenti eventi, in cui si darà corso alla esecuzione dell'Intervento: a) approvazione della Progettazione; b) ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi; c) acquisizione dal Comune della disponibilità dei siti necessari alla realizzazione dell'Intervento e loro messa a disposizione del Concessionario.
- **Direttore della Esecuzione (DE):** indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività professionali di direzione della esecuzione dell'Intervento ai sensi e per gli effetti del Codice.
- **Documenti Contrattuali:** indica i documenti richiamati dalla Convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale.
- **Documentazione di Gara:** indica il Bando di Gara, pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti, per l'affidamento della Concessione di servizi, comprensivo di tutti i suoi allegati.
- **Documenti di Progettazione:** indica gli elaborati costitutivi del progetto dell'Intervento.
- **Equilibrio economico finanziario:** indica l'equilibrio degli investimenti e della gestione dell'Intervento sotto l'aspetto economico e finanziario, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario.
- **Erogazione dei servizi:** indica lo svolgimento della generalità dei servizi e delle forniture di cui al Capitolato Speciale offerto in sede di gara, durante la fase di gestione.
- **Evento critico:** indica
  - ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
  - ogni evento o circostanza di forza maggiore;
  - ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data di stipula della presente Convenzione che incida, in maniera significativa, in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la realizzazione dell'Intervento, sulla gestione economica o sulla funzionalità degli impianti, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione del prezzo, o sui ricavi commerciali;
  - ogni variante progettuale o in corso d'opera derivante da richiesta del Concedente, purché non originata da sopravvenute norme di legge o regolamento o da inadempienze del Concessionario.



- **Evento favorevole:** indica ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento critico, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei presupposti del Piano Economico Finanziario.
- **Fase di Realizzazione:** indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula della presente Convenzione ed il completamento dell'opera.
- **Fase di Gestione:** indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra la data di stipula della presente Convenzione e la scadenza della Concessione.
- **Fatto del Concedente:** indica l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, che impedisca al Concessionario di adempiere agli obblighi assunti, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto agli oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge e della convenzione medesima.
- **FOI:** indica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato annualmente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ai fini della rivalutazione monetaria.
- **Forza Maggiore:** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono causa di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva.
- **Gestione:** indica l'insieme delle attività di manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza pubblica, identificate e descritte nella Convenzione e nel Capitolato Speciale.
- **Intervento:** indica il complesso della prestazione volta all'erogazione in concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione delle postazioni di videosorveglianza installate e da installarsi sul territorio del Comune di Fidenza.
- **Investimento/i:** indica, con riferimento alla realizzazione dell'Intervento, i costi contabilmente capitalizzabili, così come desumibili dal Piano Economico Finanziario, tra cui, inter alia, sono ricompresi costi di predisposizione dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 193 comma 1 del Codice, costi di finanziamento e sviluppo, i costi di progettazione, i costi per gli Interventi, gli oneri per la sicurezza, i costi per la Direzione

dell'Esecuzione, i costi per le attività di verifica di conformità, gli imprevisti e tutti gli altri costi strettamente necessari per lo sviluppo dell'Intervento, anche se non previsti nel PEF, che per loro natura risultino, secondo prassi contabile, capitalizzabili.

- **Lesione dell'equilibrio:** indica l'impatto di un dato Evento Critico, nella misura in cui dia luogo a una variazione dei parametri del Piano Economico Finanziario tale da compromettere la sostenibilità economica della Concessione per l'intera sua durata.
- **Messa in Esercizio:** indica la data dell'effettivo inizio della Fase di Gestione, risultante da comunicazione formale del Concessionario a seguito dell'ultimazione dei lavori.
- **Mezzi propri:** indica l'importo complessivo delle risorse apportate dal Concessionario
- **Periodo di sospensione:** indica il termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta del Concedente avente ad oggetto l'intenzione di risolvere la Concessione.
- **Piano Economico Finanziario:** indica il documento, parte integrante della presente Convenzione, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato nei termini e con le modalità di cui al disciplinare di gara.
- **Prezzo:** indica il contributo sul costo complessivo di realizzazione dell'Intervento che il Concedente garantisce al Concessionario ai sensi dell'articolo 165 del Codice, indicato in Capitolato Speciale anche come "Corrispettivi" o "Corrispettivo".
- **Progettazione:** la progettazione dei servizi e delle forniture inerenti all'intervento, predisposta ai sensi dell'articolo 41 del Codice.
- **Responsabile unico del Progetto (RUP):** indica il soggetto individuato dal Concedente al quale sono affidati i compiti di cui all'articolo 15 del Codice.
- **Riequilibrio:** indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.
- **SAL:** indica le certificazioni dello stato di avanzamento dell'Intervento nella Fase di Realizzazione predisposte dal Direttore dell'Esecuzione.
- **Servizio:** indica nella sua generalità il servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

- **Stato di Consistenza:** elenco degli impianti e delle dotazioni esistenti sul territorio del Comune pertinenti l'oggetto della Concessione che vengono consegnati al Concessionario all'atto della attivazione della Concessione.
- **Varianti:** indica le varianti progettuali, le varianti in corso d'opera e le varianti al Capitolato Speciale.
- **Varianti in corso d'opera:** indica le modifiche, successive all'inizio dell'Intervento, apportate alla Progettazione approvata dal Concedente, nei casi consentiti dalla presente Convenzione.
- **Verifica di conformità:** indica l'attività di verifica di conformità funzionale ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto della Concessione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dalla stessa, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della Concessione, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

## **Condizioni Generali**

### **Articolo 1 – Oggetto della Concessione.**

- 1.1 La presente Convenzione per la Concessione di servizi in finanza di progetto disciplina, unitamente al Capitolato Speciale, agli Allegati e i Documenti Contrattuali, i rapporti tra Concedente e Concessionario e ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di potenziamento della rete di videosorveglianza e la relativa gestione di servizi di rete di trasmissione dati a favore della cittadinanza e del Servizio sul territorio del Comune di Fidenza.
- 1.2 Il Servizio di videosorveglianza è affidato al Concessionario con diritto di esclusiva su tutto il territorio comunale. Gli impianti e le dotazioni esistenti necessarie per l'espletamento del Servizio saranno consegnati dal Comune al Concessionario, al quale rimarranno affidati per tutto il periodo di validità della Convenzione, nei tempi e con le

modalità dalla medesima Convenzione previsti, essendo il loro utilizzo e sfruttamento elemento essenziale per l'esecuzione del Servizio e l'equilibrio della Concessione.

- 1.3 Nel corso della Concessione, il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere, le forniture, i servizi e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale costituente allegato alla Convenzione.
- 1.4 Il Concessionario erogherà il Servizio nei termini, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e negli ulteriori Allegati, nella più completa osservanza del principio di trasparenza, sotto l'alto controllo e la vigilanza del Comune. La Gestione del Servizio sarà svolta dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nella Convenzione, nei suoi Allegati, nei Documenti Contrattuali.
- 1.5 A titolo di controprestazione il Concessionario avrà diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente, in regime di concessione, gli impianti di rete di trasmissione dati, facendo propri i proventi derivanti dalla gestione stessa, in conformità e secondo le modalità indicate nella Convenzione nonché dagli atti alla stessa allegati o dalla stessa richiamati.
- 1.6 Al fine dello sfruttamento economico degli impianti, il Concessionario avrà altresì diritto, se lo riterrà necessario, di installare propri apparati nei siti che indicherà al Concedente, e che saranno allacciati alla rete elettrica esistente. Il Concessionario garantisce fin d'ora che detti apparati non intralceranno in alcun modo l'impianto di videosorveglianza oggetto di convenzione. In caso il Concedente rilevasse intralci o malfunzionamenti dovuti agli apparati del Concessionario, quest'ultimo provvederà a propria cura e spese a sanare il disservizio arrecato entro 5 giorni dalla segnalazione.
- 1.7 Al termine della Concessione, il Concessionario fornirà al Comune l'elenco degli eventuali apparati di rete di trasmissione dati che vorrà mantenere sull'impianto (inclusi quelli installati presso la Torre Aquila, di cui al successivo punto 5.3), per i quali si impegna fin d'ora al pagamento di un canone di locazione, che verrà stabilito tra le Parti entro il termine della Concessione. Il Concessionario provvederà inoltre a rimuovere dall'impianto i propri apparati che non riterrà utile mantenere.
- 1.8 Il Comune si riserva unicamente una valutazione rispetto a ragioni di pubblica utilità e pubblico interesse ritenute superiori a quanto oggetto di questa convenzione.

## **Articolo 2 – Prezzo**

- 2.1 Il Concedente riconosce al Concessionario un prezzo, ai sensi dell'articolo 177 del Codice, in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a carico di questi per tutta la durata della Concessione. L'erogazione del Prezzo sarà condizionata alla effettiva esecuzione degli investimenti e della gestione del Servizio e delle attività specificamente previste dal capitolato. Il Prezzo è quantificato nella misura prevista dalla convenzione. Resta espressamente inteso fra le Parti che il Concessionario non potrà pretendere alcun ulteriore compenso dal Comune in ragione della erogazione del Servizio prevista dalla Concessione, ad eccezione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale e dall'offerta con riferimento agli interventi di potenziamento che fossero richiesti dal Comune.
- 2.2 Il Prezzo di cui al precedente comma verrà versato al Concessionario dal Concedente alle scadenze di seguito indicate:
- a. 50% del contributo iniziale entro 30 giorni dall'esecuzione del 70% dei lavori di potenziamento della rete di videosorveglianza attestati dal Direttore dei lavori;
  - b. il restante 50% del contributo iniziale entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di potenziamento della rete di videosorveglianza;
  - c. € 58.574,56 (canone annuale) comprensivo di iva, da corrispondere annualmente per 12 anni entro il 31 marzo di ogni anno;
  - d. Con riferimento alla prima annualità che potrà avere durata inferiore all'anno solare entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui alla precedente lettera b);

## **Articolo 3 – Durata della Concessione**

- 3.1 La Concessione disciplinata dalla presente Convenzione ha durata di anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di stipula.
- 3.2 L'efficacia della Convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del termine stabilito al precedente comma, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.

## **Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del servizio**

- 4.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario alle condizioni previste dalla Convenzione e dal Capitolato Speciale, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.
- 4.2 Il Servizio dovrà essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini, condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nel Capitolato Speciale.

## **Articolo 5 – Affidamento degli impianti e delle dotazioni**

- 5.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune affida al Concessionario il sistema di videosorveglianze già esistente di cui alla tabella ..... affinché quest'ultimo possa provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso per tutta la durata della Concessione.
- 5.2 Nel corso della Gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a mantenere l'impianto di Videosorveglianza esistente nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
- 5.3 Il Concessionario, per le esigenze dei servizi, avrà inoltre in uso esclusivo, per tutta la durata della Concessione, la torre piezometrica denominata "Torre Aquila", sita a Fidenza in Via Ugo Foscolo n. 2/4. La Torre infatti ospita già le antenne riceventi il segnale radio dalle postazioni di videosorveglianza esistenti (che viene poi trasmesso al videosever della Polizia Locale), ed è idonea ad ospitare anche le antenne che saranno installate con il nuovo impianto oggetto di concessione. Permangono installate le attrezzature ed apparati afferenti al sistema di connettività di Lepida SCPA. Il Concessionario inoltre riconosce in questo contesto al Concedente un importo annuo per l'utilizzo della torre, che è parte integrante del Piano Economico Finanziario della concessione pari a € ..... già considerato nella definizione del canone annuo di cui al precedente articolo 2.

- 5.4 Al termine della Concessione, nel caso il Concessionario voglia mantenere alcuni dei propri apparati installati presso la Torre Aquila, come già indicato nei punti 1.6 e 1.7, riconoscerà un canone di locazione al Comune di Fidenza pari all'importo che verrà convenuto tra le parti partendo dall'importo aggiornato secondo il canone ISTAT riconosciuto nell'ultima annualità (dodicesima) della concessione.

## **Articolo 6 – Dichiarazioni**

- 6.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla Convenzione medesima, dai suoi allegati, dai Documenti Contrattuali, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della Concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi.
- 6.2 Il Concessionario dichiara altresì di avere preso visione dell'impianto di videosorveglianza esistente, e di non avere riscontrato difformità tra questi e lo Stato di Consistenza.

## **Articolo 7 – Obblighi e responsabilità del Concessionario**

- 7.1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, il Concessionario ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Speciale e di quanto indicato dagli Allegati alla Convenzione. Il Concessionario rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell'Intervento, nelle sue diverse fasi.
- 7.2 A tal fine, il Comune sarà completamente sollevato da parte del Concessionario da qualsivoglia responsabilità salvo che per eventi e/o circostanze pregiudizievoli che derivino da condotte dolose o colpose poste in essere dai funzionari Comunali.
- 7.3 Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione come previsto dall'articolo del capitolato (ad eccezione dei casi in cui l'interruzione sia dovuta dalla mancanza di energia elettrica, la cui fornitura è a carico del Concedente e/o del distributore), nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione del Servizio. In caso di interruzione e/o irregolarità della prestazione, il

Concessionario dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche ragioni dell'interruzione/irregolarità del Servizio.

- 7.4 Nella esecuzione della Concessione, il Concessionario ha il dovere di rispettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro nonché di rispettare le norme in materia contributiva, previdenziale e antinfortunistica, nonché le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- 7.5 Il Concessionario ha altresì l'obbligo di realizzare nel rispetto dei Documenti Contrattuali, gli interventi previsti dalla concessione e dal Capitolato Speciale;
- 7.6 Qualora dovessero verificarsi eventuali danni agli impianti e alle dotazioni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino degli impianti nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal Concessionario ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato speciale
- 7.7 Il Concessionario inoltre si impegna a:
- a. a redigere la progettazione dei servizi e delle forniture in conformità allo Studio di fattibilità approvato dal Concedente e a quanto oggetto di offerta in gara,
  - b. a sostenere gli oneri delle attività di direzione dei lavori, a svolgere le attività di direzione della esecuzione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Compete al Comune l'individuazione e nomina dei professionisti incaricati;
  - c. ad eseguire i lavori e le forniture e a prestare i servizi occorrenti per la realizzazione dell'Intervento in conformità ai documenti di progettazione, incluse le relative verifiche di conformità in corso d'esecuzione e finali, nel rispetto delle tempistiche definite nei documenti contrattuali;
  - d. a fornire e installare impianti e apparecchiature in conformità ai documenti di progettazione;
  - e. eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature in conformità al Capitolato Speciale e ai Documenti Contrattuali



- f. ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali per tutta la durata contrattuale, secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale e ai Documenti Contrattuali;
- g. ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Intervento (fermo restando il prezzo erogato dal Concedente) e all'erogazione dei servizi nel rispetto delle tempistiche definite nei Documenti Contrattuali;

7.8 Il Concessionario è responsabile:

- a. del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee e non ostative a detti adempimento e esecuzione;
- b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione e per la durata della stessa.

7.9 Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni richieste, e a prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione alle attività previste dalla presente Convenzione.

7.10 Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- a. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori, dei servizi, delle forniture, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui alla Convenzione e al Capitolato Speciale, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c. instaurazione di procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente convenzione;

- d. contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei servizi e dei lavori;
- e. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione o sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7.11 Sistemi di realizzazione dei lavori, di svolgimento dei servizi, di esecuzione delle forniture:

- a. I lavori, i servizi, le forniture oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici direttamente dal Concessionario, mediante la propria organizzazione d'impresa, oppure tramite affidamento a terzi individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.
- b. È facoltà del Concessionario ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 174 del Codice, purché siano state indicate in sede di offerta le parti della Concessione che si intendono affidare in subappalto, nel rispetto del 30% del valore complessivo
- c. Resta fermo che il Concessionario è responsabile in via esclusiva di fronte al Concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Concessione, anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici terzi

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario, delle disposizioni normative in materia di appalti pubblici o delle prescrizioni della presente convenzione, il Concedente provvederà a contestare per iscritto l'inosservanza, assegnando al Concessionario un termine perentorio entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

## **Articolo 8 – Obblighi del Concedente**

- 8.1 Il Concedente dovrà collaborare con il Concessionario, senza oneri oltre al Cofinanziamento, per il tempestivo ottenimento e l'attuazione di tutti provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche necessarie per l'esecuzione e la gestione dei lavori, dei servizi e delle forniture oggetto della presente Convenzione (anche quelle propedeutiche quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo: scavi, sondaggi, saggi, ecc...) adottando, ove necessario e per quanto in suo potere, tutte le misure idonee a tal fine, anche prima dell'inizio delle attività di

realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione stessa. In particolare, il Concedente è impegnato nei confronti del Concessionario:

- a. a consentire senza oneri per il Concessionario l'occupazione del suolo pubblico per le attività inerenti o comunque connesse ai Servizi;
- b. ad autorizzare, senza oneri per il Concessionario, con provvedimento a carattere generale, senza necessità di richiesta di volta in volta dei relativi permessi, il transito nella totalità delle aree soggette a disciplina limitativa, al fine di consentire l'accesso agli Impianti e comunque l'esecuzione del Servizio;
- c. ad attribuire al Concessionario la facoltà di disporre provvedimenti temporanei, di volta in volta, sino ad una durata massima di quattro ore consecutive nell'arco della giornata, volti a vietare la sosta o la circolazione nelle aree oggetto di esecuzione del Servizio, al fine di assicurare la necessaria operatività e garantire nel contempo un maggior livello di sicurezza per i cittadini e gli operatori.

8.2 Il Concedente si impegna a garantire ed agevolare l'accessibilità veicolare agli impianti, tenuto conto delle sezioni stradali e della necessaria segnaletica di indirizzamento.

8.3 Il Concedente si impegna a garantire, qualora necessario, l'acquisizione a favore del Concessionario, di eventuali aree necessarie alla realizzazione di opere pertinenziali dell'Intervento individuate dalla progettazione approvata da esso Concedente.

8.4 Il Concedente è altresì obbligato:

- a. a consegnare al Concessionario le aree sulle quali realizzare gli interventi oggetto della Concessione, libere da qualsiasi impedimento;
- b. al rispetto delle previsioni della presente Convenzione nella conduzione dei procedimenti inerenti i provvedimenti e gli atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell'Intervento in conformità alla progettazione approvata e al Piano Economico Finanziario, promuovendo anche Conferenze di Servizi secondo le modalità e nei termini di cui alla presente convenzione;
- c. a concedere gratuitamente, nei tempi previsti nella presente Convenzione, gli spazi e le aree pubbliche necessarie alla installazione della segnaletica sul territorio comunale inerente la realizzazione dell'Intervento;
- d. a garantire la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento di tutti gli apparati oggetto della Convenzione, senza oneri per il Concessionario;

- e. a condurre con diligenza procedimenti di propria competenza volti alla adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per dare impulso alla ottimale gestione dell'Intervento;
- f. ad istruire il procedimento volto alla approvazione delle eventuali perizie di variante nei termini previsti dalla Convenzione;
- g. a sostenere qualsiasi onere in qualunque modo dipendente dalla revoca o dalla modificazione di ogni autorizzazione, permesso o concessione inerenti le aree che il Concessionario dovrà occupare con i cantieri e per la realizzazione dell'Intervento;
- h. ad assumersi gli oneri derivanti dalle varianti da esso Concedente richieste;
- i. a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della Concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula della presente Convenzione;
- j. a nominare gli incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per gli interventi di potenziamento della rete di videosorveglianza;
- k. prendere in consegna quanto realizzato nei termini previsti nella presente Convenzione;
- l. a pagare al Concessionario, nei termini di legge e di Convenzione, il Prezzo ("Corrispettivi") previsto dalla Convenzione, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e comunque della sussistenza dei presupposti di legge, fatto sempre salvo quanto previsto dall'articolo 1460 del codice civile, nonché a rispettare in ogni sua parte quanto previsto dai Documenti Contrattuali;
- m. a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie o opportune per la realizzazione e gestione dell'Intervento;
- n. a permettere la gestione funzionale e lo sfruttamento economico dell'Intervento, nei termini definiti dal Capitolato Speciale e dai Documenti Contrattuali;
- o. a cofinanziare l'opera per un importo pari ad € 103.000,00 come previsto dalla presente Convenzione

8.5 Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle oggetto di Concessione;

- b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- c. la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca per motivi di pubblico interesse;
- d. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla realizzazione dell'Intervento, sulla successiva gestione, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

### **Articolo 9 – Realizzazione di nuovi interventi**

- 9.1 Il Concessionario realizzerà eventuali interventi richiesti dal Comune, non compresi nella presente Convenzione, previa accettazione da parte del Comune del preventivo di spesa presentato dal Concessionario, e come disciplinato dai successivi articoli 13.8, 13.9 e 13.13.

### **Articolo 10 – Erogazione del Servizio**

- 10.1 Il Concessionario garantisce le condizioni di erogazione del Servizio contenute nel Capitolato Speciale, assicurandone l'attuazione e rispettando in ogni caso le condizioni minime tempo per tempo previste dal Capitolato Speciale.

### **Articolo 11 – Atti che regolano la Concessione.**

- 11.1 I documenti che regolano le obbligazioni delle parti, oltre alla presente Convenzione, ai suoi Allegati, al Capitolato Speciale, sono il Bando e il Disciplinare di gara, nonché la Progettazione dei servizi e delle forniture, una volta che sarà stata elaborata e approvata ai sensi di legge. Documenti che si intendono tutti qui formalmente richiamati, anche se non materialmente allegati, a costituire parte integrante del presente atto.

## **Articolo 12 – Tempistiche della Concessione.**

- 12.1 La Concessione avrà complessivamente la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data della stipula della Convenzione: in tale periodo sono pertanto comprese anche le fasi di progettazione dei servizi e delle forniture, di realizzazione e di verifica di conformità dell'Intervento.
- 12.2 In particolare sono fissati i seguenti termini, salvo quanto definito nel dettaglio dalla presente Convenzione:
- a. la consegna al Concedente della progettazione dei servizi e delle forniture dovrà avvenire entro 60 giorni, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione;
  - b. l'ultimazione della Fase di Realizzazione dovrà avvenire entro il termine di \_\_\_\_ giorni, definito all'esito della procedura di gara, decorrente dalla data di inizio lavori
- 12.3 Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano presupposti, ai sensi di legge e della presente Convenzione.

## **Articolo 13 – Progettazione dei servizi e delle forniture. Consegna delle aree di intervento. Esecuzione.**

- 13.1 La progettazione dei servizi e delle forniture sarà elaborata in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione. In particolare, il Concessionario, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, provvederà alla redazione del Progetto esecutivo ed alla sua presentazione al Concedente, che curerà l'istruzione della pratica ai fini della sua approvazione da parte degli uffici competenti. Il Concedente provvederà, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del Progetto, ad assumere le determinazioni inerenti la sua approvazione, indicando le proprie eventuali, definitive prescrizioni, previa acquisizione di ogni opportuno o necessario parere, autorizzazione, nulla osta comunque denominato.
- 13.2 In caso di rilevi/osservazioni/richieste di modifica, il Concedente dovrà farli pervenire al Concessionario nel minor tempo possibile e in modo dettagliato ed analitico. Il Concessionario dovrà predisporre e presentare le eventuali modifiche progettuali entro i successivi \_15\_ giorni, ed i termini di approvazione di cui al presente articolo ricominceranno a decorrere dalla data in cui gli elaborati sostitutivi saranno pervenuti al Concedente.

13.3 Il Concessionario dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria al rilascio dei pareri, autorizzazioni, nullaosta eventualmente necessari, utili alla realizzazione e gestione dell'Intervento, sostenendo tutti gli oneri derivanti dall'attività e dai procedimenti necessari a recepire le prescrizioni e le variazioni provenienti dagli enti competenti al rilascio dei predetti pareri, autorizzazioni, nulla osta, fermo restando che ove le stesse:

- a. siano fondate su errori od omissioni del Concessionario e/o sulla non conformità della progettazione al Progetto di fattibilità tecnico economica approvato, nonché alle leggi ed ai regolamenti applicabili e vigenti al momento della stipula della Convenzione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun riconoscimento, compenso o indennizzo né ad alcuna revisione all'equilibrio del Piano economico e Finanziario;
- b. non rientrino nei casi di cui al precedente capoverso, e dal loro recepimento derivino maggiori oneri di progettazione nonché un incremento dei costi di esecuzione e/o di gestione tale da determinare una modifica dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, il Concessionario avrà diritto di invocare il riequilibrio del Piano ai sensi della presente Convenzione.

13.4 Resta inteso che nell'ambito dell'attività di progettazione il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'Intervento. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere adottate dal Concessionario, a propria cura e spese, esclusivamente a seguito dell'approvazione del Concedente, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

13.5 Non saranno in alcun modo addebitabili al Concessionario i ritardi che dovessero derivare dal rilascio di permessi, autorizzazioni e pareri da parte di Enti terzi e tutori, o da parte dello stesso Concedente, sempre che tali ritardi non siano riconducibili a carenza e/o errori della documentazione prodotta dal Concessionario per l'istruttoria delle relative pratiche. Resta, pertanto, inteso tra le parti che nel caso in cui l'approvazione della progettazione non intervenga entro i termini specificati al comma 13.1, si applicherà la seguente disciplina:

- a. qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di forza maggiore con la conseguente applicabilità della disciplina prevista in proposito dalla presente Convenzione;

- b. qualora il ritardo nel rilascio di una o più autorizzazioni sia dovuto a circostanze che siano direttamente imputabili al Concedente, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa approvazione e la data di effettivo ottenimento, fermo restando che ove il ritardo, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione di cui alla presente Convenzione.

13.6 Il Concedente si obbliga a consentire al Concessionario il preventivo accesso alle aree oggetto della Concessione, a decorrere dal 7° (settimo) giorno successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione, allo scopo di approfondire le indagini tecniche necessarie ai fini di una corretta elaborazione progettuale e di una corretta valutazione dei tempi di esecuzione dell'Intervento.

13.7 L'esecuzione dei servizi e delle forniture dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. I lavori, i servizi, le forniture dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione approvati dal Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene.
- b. I lavori, i servizi, le forniture dovranno essere eseguiti nel rispetto dei pareri eventualmente emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere permessi, nulla osta e autorizzazioni eventualmente necessari per la realizzazione dell'Intervento e l'erogazione dei servizi: restano a carico del Concessionario i maggiori costi derivanti dagli adempimenti conseguenti.
- c. L'Intervento dovrà essere realizzato secondo i tempi stabiliti condivisi tra le Parti e, come offerto dal Concessionario in sede di gara, inferiore al periodo massimo di 150 giorni previsto dal disciplinare di gara per la realizzazione dell'Intervento, decorrenti dalla data di inizio della esecuzione.
- d. Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo che i soggetti che eseguiranno i lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della normativa dei lavori pubblici, mentre i soggetti che eseguiranno i



servizi principali e i servizi di progettazione dovranno comunque essere qualificati ai sensi del Codice e del Regolamento per la tipologia e gli importi dei servizi da eseguire.

- e. L'Esecutore e gli eventuali appaltatori e subappaltatori sono tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le norme di sicurezza nei cantieri di lavoro.
- f. Ai sensi della normativa vigente il Concessionario assume la qualità di committente agli effetti delle disposizioni sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazione agli adempimenti relativi. Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell'esecutore delle opere, dei servizi e delle forniture, degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori.
- g. Il Concedente si riserva di sospendere l'esecuzione tramite il proprio Responsabile del Procedimento, qualora il Concessionario non ottemperi alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Concedente o dagli Enti preposti, indipendentemente e fatta salva l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di controllo sull'attività edilizia. La ripresa della Esecuzione è subordinata al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni impartite.

13.8 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i servizi, le forniture e i lavori supplementari non figuranti negli originali documenti di progettazione nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dall'articolo 189 del Codice. Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei servizi, delle forniture, dei lavori supplementari entro \_\_\_\_\_ giorni, ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi, il Concessionario, nel termine concordato tra le parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti servizi, forniture, lavori, elaborati in base ai prezzi dettagliati da esso Concessionario nella offerta in sede di gara.

13.9 La predisposizione e l'approvazione di varianti dovrà rispettare le disposizioni del Codice, con particolare anche se non esclusivo riguardo all'articolo 189, nonché quanto di seguito precisato.

- a. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente purché:
- i. consistano nell'introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative;
  - ii. non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto approvato;
  - iii. non comportino un aumento dei costi di realizzazione, o queste siano comunque compensate nell'ambito del quadro economico complessivo;
  - iv. non comportino ritardo nelle tempistiche definite tra le Parti;
  - v. non siano in contrasto con il piano gestionale.
- b. Le varianti progettuali saranno valutate economicamente in base ai computi metrici estimativi ed elenco prezzi unitari relativi al Progetto approvato dal Concedente.
- c. In relazione alle varianti progettuali proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, previa verifica della coerenza con il Progetto approvato.
- d. Le varianti in corso d'esecuzione della Concessione potranno essere richieste dal Concedente, attraverso il responsabile del procedimento, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei casi di cui all'articolo 120 del Codice.
- e. Le varianti in corso d'opera saranno valutate economicamente in base ai computi metrici estimativi relativi al Progetto approvato dal Concedente ed elenco prezzi unitari.
- f. Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto approvato, anche se approvati dal Concedente o imputabili ad eventuali carenze o errori del progetto di fattibilità a base di gara.
- g. Il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione agli errori od omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Intervento, ovvero la sua utilizzazione.
- h. Resta inteso che eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti in corso d'esecuzione o ad esecuzione ultimata e durante la fase di gestione dovranno essere messe in atto a cura e spese del Concessionario, senza che nulla possa

essere addebitato al Concedente: l'importo del prezzo resterà comunque invariato. Resta salva la facoltà del Concessionario di richiedere il riequilibrio economico finanziario laddove ne ricorrano i presupposti.

13.10 Le parti convengono che qualora nel corso della durata della concessione il conducente ritenga necessario od opportuno estendere i servizi ad altre aree cittadine e del territorio comunale od effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del concessionario, gli stessi possono essere oggetto di accordo con il concessionario con conseguente rideterminazione delle condizioni di equilibrio del PEF purché l'importo dell'investimento aggiuntivo non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della concessione.

13.11 Direttore dell'Esecuzione, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza:

- a. Il Concessionario assume la responsabilità dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- b. Il Concedente può nominare, a propria cura e spese, soggetti incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dell'Intervento, in affiancamento al responsabile del procedimento.
- c. Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti eventualmente incaricati delle funzioni di organo di alta vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e ai documenti di progettazione e di cantiere anche senza preavviso, purché non si rechi pregiudizio al Concessionario.
- d. La direzione dell'esecuzione compete al Concessionario. Il soggetto indicato per il ruolo di Direttore dell'Esecuzione dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
- e. Il Concessionario e il Direttore dell'Esecuzione saranno tenuti ad uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente mediante il Responsabile del Procedimento, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
- f. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dell'Intervento, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati.

### 13.12 Stati di Avanzamento Lavori e forma di redazione della verifica sullo stato di attuazione della Concessione.

- a. Non sono previsti verbali per la verifica dello Stato di avanzamento lavori. Dovranno comunque essere formati il verbale di avvio della esecuzione della Convenzione e il certificato di ultimazione delle prestazioni, gli eventuali verbali di sospensione e ripresa della esecuzione della Concessione, gli ordini di servizio.
- b. La verifica sullo stato di attuazione degli Interventi di potenziamento della rete di videosorveglianza è prevista con cadenza bimestrale, a partire dall'ultimo giorno del secondo mese solare successivo all'avvio della esecuzione del contratto.
- c. La documentazione inerente le verifiche è trasmessa dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile del Procedimento per la successiva approvazione.

### 13.13 Prove e verifica di conformità:

- a. Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione scritta al responsabile del procedimento della data di completamento dei lavori.
- b. Il Concedente effettua il controllo tecnico tramite il Direttore dei lavori che redigerà il certificato di regolare esecuzione dei lavori sulla rete di videosorveglianza.
- c. Il Concessionario comunicherà per iscritto al Direttore dei lavori e al Direttore dell'Esecuzione oltre al Responsabile del Procedimento le date proposte per l'inizio delle procedure di verifica di conformità in corso d'esecuzione e finale.
- d. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di certificazione di conformità sono a carico del concessionario.
- e. Durante l'espletamento di ogni accertamento o verifica, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente e addebitandosi le spese per eventuali prove sui materiali e sugli impianti.
- f. Il certificato di verifica di conformità è redatto secondo le modalità previste dal Codice.

### 13.14 Ritardi e penali.

- a. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il programma definito in sede di Progetto, redatto nel rispetto dei limiti temporali di cui agli atti di gara, e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

- b. In ipotesi di mancato rispetto delle tempistiche indicate nei documenti contrattuali, fatta salva l'applicazione di penali specifiche, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per cause non imputabili al Concessionario, certificate dal Concedente, verrà applicata una penale pari allo 0,5‰ del valore del contratto (valore a base d'asta 708.831 = 404.835 opere + 303.996 servizi).
- c. In caso di ritardi rispetto al programma dovuti ai casi sotto indicati, non si procederà all'applicazione di alcuna conseguenza sanzionatoria e il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nella esecuzione conseguente al detto evento o circostanza:
  - i. forza maggiore;
  - ii. modifiche legislative che rendano necessarie varianti progettuali o varianti in corso d'esecuzione;
  - iii. varianti progettuali o varianti in corso d'esecuzione approvate dal Concedente;
  - iv. cause imputabili al Concedente;
  - v. mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei pareri che non sia imputabile al Concessionario;
  - vi. annullamento giurisdizionale o revoca dei pareri per fatto non imputabile al Concessionario;

#### 13.15 Penalità per il mancato rispetto degli standard e per le deficienze del servizio

Il Fornitore è tenuto ad eseguire il servizio con la massima diligenza. Il Concedente si riserva la facoltà, e il Concessionario ne prende atto e accetta, di applicare penali per inosservanza di specifiche clausole contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Speciale d'Appalto, e per ritardi negli interventi a riparazione dei guasti. E' esclusa la possibilità di cumulo delle penali. In caso di sussistenza contemporanea dei presupposti per l'applicazione, la scelta sarà in capo al Concedente

Le inadempienze suddette da parte del Concessionario comporteranno una riduzione del corrispettivo di concessione per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nella presente Convenzione. Il pagamento delle penali non solleva il Concessionario da alcun onere, obbligo e responsabilità conseguente l'inadempimento rilevato. Al riscontro di mancanze in relazione alle scadenze o impegni indicati, il Concedente invierà , ove la tipologia di mancanza lo consenta, una diffida a mezzo PEC con la contestazione

dell'inadempimento e assegnazione di un termine ultimativo di 7 giorni. Scaduto il termine senza che il Concessionario abbia ottemperato alla ingiunzione impartita, il Concedente si riserva di applicare le penali di cui alla seguente tabella.

#### MANCATO RISPETTO DI TERMINI DA CAPITOLATO

<b>Adempimento</b>	<b>Penale</b>
Ingiustificato rifiuto alla trasmissione della documentazione richiesta dal Concedente (ad esempio certificazioni)	500 €
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel Programma di manutenzioni impianti	100 € / giorno
Mancata informazione ai servizi tecnici comunali in merito ai tempi e durata dell'intervento di straordinaria manutenzione	100 €
Mancata informazione ai servizi tecnici comunali in merito a interruzioni/irregolarità del servizio e delle relative motivazioni	100 €
Mancata informazione alla cittadinanza in caso di interventi che arrechino disturbo alla stessa	500 €

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme da corrispondersi da parte del Concedente a titolo di corrispettivo.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 5% del valore complessivo della concessione, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente ed il Concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto conformemente alle previsioni della convenzione.

### **Articolo 14 – Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario.**

#### **14.1 Equilibrio Economico Finanziario:**

- a. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato alla presente convenzione è assicurato dalla gestione degli Impianti, dalla corresponsione del Prezzo da parte del Concedente e dagli ulteriori presupposti e condizioni indicati nelle premesse e negli atti dalle stesse richiamati, ai sensi dell'articolo 177 e dell'articolo 193 del Codice nonché delle norme dagli stessi richiamate. Al fine di quanto sopra le Parti si danno reciprocamente atto che per equilibrio economico finanziario si intende l'equilibrio sul quale si fonda il Piano Economico Finanziario, equilibrio che assicura, tra l'altro, la copertura del servizio del debito del

Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel Piano Economico Finanziario stesso.

- b. Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché qualunque variazione delle norme legislative e regolamentari che stabilisca nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determini una modifica dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e la modifica del Prezzo.
- c. È comunque facoltà del Concessionario ripresentare il Piano Economico Finanziario e richiedere al Concedente una revisione delle condizioni della Concessione in presenza di eventi o di circostanze non imputabili al Concessionario che alterino i presupposti e le condizioni di equilibrio economico finanziario quali a titolo esemplificativo le seguenti:
  - i. ritardi nell'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., nell'approvazione della progettazione, nelle operazioni di collaudo, nell'avvio e nell'intera gestione dell'Intervento, rispetto ai tempi normativamente previsti e, per quanto non disciplinato dal quadro normativo di riferimento, rispetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo che tali ritardi non siano imputabili a negligenze e/o inadempimenti del Concessionario;
  - ii. richiesta o imposizione di prezzi difforni da quelli individuati nel Piano Economico Finanziario;
  - iii. eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività inerenti all'erogazione dei servizi rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario allegato (da qualsiasi ente promananti ivi incluse quelle relative al regime fiscale adottato nel piano economico finanziario);
  - iv. eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche prescrizioni o

varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Concessionario;

- v. il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione.

#### 14.2 Riequilibrio.

- a. Ai fini di cui al comma precedente, la Parte che intenda attivare la procedura di riequilibrio ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento critico o dell'evento favorevole o comunque dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra Parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Ove richiesto dal Concessionario o ritenuto comunque necessario, il Concedente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, dovrà aprire la relativa istruttoria, fissando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla revisione consensuale della Concessione. La procedura consensuale di riequilibrio dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all'art. 192 del Codice, comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà a sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l'accoglimento delle sue richieste entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso.
- b. In caso di recesso, il Concessionario, avrà diritto al rimborso degli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- c. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano economico e finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
- d. È riconosciuta agli eventuali Enti Finanziatori, nell'interesse del Concessionario, la possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura di revisione di cui al presente articolo.



- e. In ogni caso, il Concedente ed il Concessionario convengono sin d'ora che ai fini dell'accertamento della permanenza dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, il Piano economico finanziario allegato al presente atto è soggetto a verifica, tra l'altro, sia alla scadenza del primo anno di gestione, sia alla scadenza di ogni anno successivo al primo.
- f. In caso di riequilibrio finanziario a favore del Concessionario, il Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tecnici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla concessione, a far data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza dei motivi originanti la richiesta, secondo i principi della revisione contabile.
- g. A seguito del ricalcolo operato come sopra descritto, il Piano Economico Finanziario, presentato in sede di offerta, sarà sostituito dalla versione così aggiornata del Piano Economico Finanziario, posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla presente Convenzione.

#### 14.3 Prezzo

- a. Il prezzo da corrispondere da parte del Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 177 del d.lgs. 36/2023 per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione al pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nel complessivo importo di \_\_\_\_\_ oltre ad iva come per legge. Le modalità e le condizioni inerenti la corresponsione del Prezzo sono definite dalla presente Convenzione.
- b. Il Concessionario riconosce che il Piano Economico Finanziario costituente parte dell'offerta economica e allegato alla presente Convenzione è stato sviluppato tenendo conto di tale importo.
- c. Tutti i pagamenti delle rate del prezzo, compreso il pagamento del saldo, non saranno effettuati se non previa acquisizione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) del Concessionario.
- d. Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 nel testo vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta legge. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal concessionario, senza avvalersi di banche o del Concessionario Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, saranno causa di risoluzione espressa della presente Convenzione.

#### 14.4 Rischi

- a. Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della decisione Eurostat del 11 febbraio 2004 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2009, nonché ai sensi dell'articolo 2 lettera c) dell'allegato I.1 al Codice, assume, in relazione all'esecuzione dell'Intervento e alla successiva gestione, il "rischio operativo" di cui all'articolo 177 del Codice, secondo la declinazione del medesimo definita dalla Convenzione, dagli Allegati e dalla Documentazione di Gara, dall'Offerta, dai Documenti Contrattuali.
- b. Ai fini della predisposizione dell'Offerta, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di aver compiuto le analisi, le verifiche e i sondaggi necessari per apprezzare, inter alia, lo stato dei siti di intervento nonché per valutare positivamente la loro idoneità all'esecuzione dell'Intervento; dichiara conseguentemente di assumere in relazione ad essi, il "rischio operativo", secondo quanto previsto dalla Convenzione e dagli atti tutti da essa richiamati.

### **Articolo 15 – Risoluzione, revoca e scadenza della Concessione**

#### 15.1 Risoluzione e revoca della Concessione. Disciplina della scadenza del termine finale della Concessione.

- a. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione per inadempimento del Concessionario della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 codice civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore ai 30 giorni, qualora:
  - i. la Progettazione redatta dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non rispondente alle norme di legge e regolamentari o non rispondente alle prescrizioni fornite in sede di parere dagli Enti competenti;

- ii. la progettazione redatta dal Concessionario non sia meritevole di approvazione in quanto non redatta in conformità al progetto di fattibilità o al Capitolato speciale;
  - iii. il Concessionario abbia sospeso o interrotto l'esecuzione per un periodo superiore a 15 giorni, ove la sospensione o interruzione non consegua a evento critico o imputabile al Concedente;
  - iv. il Concessionario superi di 30 giorni il termine per la ultimazione della esecuzione previsto dal cronoprogramma definito in sede di offerta tecnica, ove l'inosservanza del termine non consegua a evento critico o imputabile al Concedente;
  - v. il Concessionario sia incorso in violazioni dei Documenti Contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della fornitura o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolato a decorrere dal ricevimento di intimazione scritta; oppure che abbiano determinato l'applicazione di penali da ritardo di importo superiore, complessivamente, a euro 5.000,00 per ciascun anno, ovvero a euro 36.000,00 complessivamente, e risultanti dall'applicazione delle penali di cui alla presente Convenzione;
  - vi. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione alla Concessione, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
  - vii. il Concessionario abbia omesso di attivare, di rinnovare a scadenza, o di reintegrare in seguito a escussione anche solo una delle coperture assicurative previste dalla presente Convenzione (Fideiussioni, garanzie, o Assicurazioni);
  - viii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o lo scioglimento.
- b. La diffida di cui al precedente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 1456, comma 2, codice civile
- c. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al precedente articolo, il Concedente non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione e non potrà dar corso alla risoluzione. Dovrà

consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi e di incasso dei ricavi.

- d. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, il Concessionario deve garantire la continuità nell'erogazione dei servizi; in caso di inadempienza le eventuali penali maturate sono detratte dalle somme dovute dal Concedente.
- e. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario. In tal caso il Concedente potrà dichiarare risolta la presente Convenzione
- f. In caso di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concessionario, le parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

- Qualora gli interventi non abbiano superato la fase di collaudo:

i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;

I costi sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

- Qualora gli interventi abbiano superato la fase di collaudo:

i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la

durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;

i corrispettivi resi dal Concedente fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

i costi sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal certificato di collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e di quanto già corrisposto al Concessionario.

#### 15.2 Revoca o risoluzione per inadempimento del Concedente:

- a. In caso di inadempimento del Concedente, o motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell'esecuzione di durata superiore a 180 giorni, il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 codice civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione
- b. In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
  - i. la remunerazione dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto delle somme già corrisposte. In caso l'intervento abbia superato la fase di verifica di conformità, il Concedente dovrà corrispondere il valore delle forniture eseguite dal Concessionario oltre agli oneri accessori, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
  - ii. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse

- iii. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore dei lavori e delle forniture ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione

#### 15.3 Risoluzione per forza maggiore.

- a. In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 1463 codice civile
- b. In caso di risoluzione ai sensi del precedente capoverso, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario, pari ai costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto delle somme già corrisposte. In caso l'intervento abbia superato la fase di verifica di conformità, il Concedente dovrà corrispondere il valore delle forniture eseguite dal Concessionario oltre agli oneri accessori, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.
- c. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione.
  - i. Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario entro 60 giorni dalla data della revoca o risoluzione;
  - ii. In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi, il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di 90 dalla risoluzione.
  - iii. Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere alle tutele previste dalla legge.
  - iv. Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione.

#### 15.4 Disciplina della scadenza

- a. Le Parti convengono espressamente che alla scadenza della Concessione gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune consegnate al

Concessionario rientreranno nella piena disponibilità del Comune in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

- b. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità disciplinate al punto successivo, l'ammortamento dei beni realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento, dovrà completarsi, entro il termine dell'affidamento medesimo e i beni stessi dovranno essere riconsegnati al Comune a titolo gratuito alla scadenza della Concessione, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- c. Nel caso in cui, per il verificarsi di una situazione di eccezionalità e di urgenza che richieda l'esecuzione di interventi infrastrutturali diversi da quelli contemplati nel Capitolato Speciale, e che per tali investimenti non sia possibile ammortizzare completamente i beni realizzati nel periodo di validità dell'affidamento, il trasferimento avverrà a fronte del pagamento di una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni risultante dai bilanci del Concessionario, oltre il valore residuo del finanziamento se del caso richiesto, completo di oneri aggiuntivi, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
- d. Ai sensi dell'art. 120 e dell'articolo 6 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 nonché della legge 21 febbraio 1991 n. 52, è ammessa la preventiva cessione dei crediti che dovranno venire a maturazione, a garanzia dell'eventuale esposizione del Concessionario nei confronti di istituti di credito o intermediari finanziari. La cessione di credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Concedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 106 comma 13 del Codice, e dall'articolo 1460 codice civile.

## **Articolo 16 – Garanzie e assicurazioni**

### **16.1 Fidejussioni e garanzie**

- a. a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla Fase di realizzazione, ai sensi dell'art. 193 comma 6 del Codice, il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, da intendersi come importo totale dell'investimento complessivo oggetto del contratto, e pari ad euro 70.883,10. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. La

garanzia dovrà comunque permanere fino all'emissione del certificato di verifica di conformità. Trova applicazione il disposto dell'articolo 117 del Codice;

- b. a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali inerenti la Fase di Gestione, ai sensi dell'art. 193 comma 6, il Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della Gestione costituirà una garanzia fideiussoria (bancaria e/o assicurativa) nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e pari ad euro 3.600,00. Il Concessionario si impegna a rinnovarla, alla scadenza, fino al termine della Concessione.
- c. Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi escussi nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costituisce grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di revoca della concessione per inadempimento del Concessionario.
- d. La garanzia fidejussoria definitiva, inerente la fase di gestione, resta vincolata fino a quando non sarà stata espletata con esito positivo la procedura di verifica della riconsegna degli impianti prevista dal Capitolato Speciale. Lo svincolo è comunque subordinato alla intervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
- e. L'importo della polizza dovrà essere adeguato, a richiesta del Concedente, a seguito di incremento dell'indice FOI o in relazione alla durata della Concessione.

## 16.2 Assicurazioni

Il Concessionario dovrà essere in possesso, anche ai sensi dell'articolo 1891 codice civile, delle seguenti polizze assicurative:

- a. per gli impianti di nuova realizzazione importo € 367.267,33. Prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR - Contractor All Risks") secondo quanto previsto dall'articolo 117 comma 10 del Codice valida per tutta la durata della Fase di Realizzazione sino al rilascio del certificato di verifica di conformità. La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dei lavori e delle forniture, comprensivo di oneri per la progettazione e ogni altra spesa connessa e rientrante nel quadro economico, pari ad euro 367.267,33 [o valore eventualmente aggiornato come da progettazione approvata o successive varianti];



Sezione A		
danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione		
Part. 1	Danni alle opere	€ 367.267,33 (importo lavori)
Part. 2	Opere ed impianti preesistenti	€ 500.000,00
Part. 3	Demolizione e sgombero	€ 150.000,00
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia: - manutenzione estesa 24 mesi - danni cagionati da errori di progettazione e calcolo - scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato - forza maggiore		
Sezione B		
danni da responsabilità civile verso terzi		
Massimale di garanzia		€ 1.000.000,00
La polizza dovrà comprendere le estensioni di garanzia indicate di seguito al punto b		

- b. il massimale della Sezione B della polizza CAR per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere come minimo di euro 1.000.000,00 (un milione €). La Sezione RC della CAR dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'Opera (qualifica di assicurato estesa). Inoltre dovrà comprendere le seguenti estensioni di garanzia:
- i. danni da vibrazione per un massimale non inferiore € 25.000,00;
  - ii. danni a cavi e conduttore sotterranee per un massimale non inferiore € 50.000,00;
  - iii. danni da polvere per un massimale non inferiore € 25.000,00;
  - iv. danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore € 100.000,00.
- c. a far data dall'approvazione della progettazione, polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), intendendo nel senso più ampio anche il Direttore dell'Esecuzione, i coordinatori per la sicurezza, ecc., qualunque sia il rapporto instaurato tra i progettisti e il Concessionario, secondo quanto previsto dal Codice Appalti, con validità per tutta la Fase di Realizzazione fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari al 10% (vedasi schema tipo 2.2 del DM 193/2022) dell'importo dei lavori e delle forniture in progetto con un limite non inferiore a euro 250.000,00;
- d. a partire dall'inizio della fase di gestione (sia per le opere di nuova realizzazione sia per quelle preesistenti):

- i. Polizza ALL\_RISK a copertura dei danni materiali e diretti ai beni oggetto di concessione ovunque ubicati anche all'aperto operante in formula All- RISK, per tutta la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, eventi atmosferici, grandine, atti vandalici, terrorismo, fenomeni elettrici ed elettronici, terremoto, inondazioni, allagamenti, alluvioni, grandine.
- ii. Polizza di Responsabilità civile RCT-RCO
- e. Fermo quanto sopra descritto, le polizze ALL\_RISK e RCT-RCO dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- i. Polizza ALL\_RISK dovrà prevedere le seguenti partite assicurate:

Partita 1) Impianti ed infrastrutture di servizio e di pertinenza € 300.000,00 forma valore intero corrispondente al valore di rimpiazzo a nuovo dei beni. La somma è riferita agli impianti preesistenti assunti in gestione come da verbale di presa in carico, pertanto la stessa dovrà essere progressivamente implementata per tutte le opere ed impianti che verranno realizzati in corso di convenzione e dopo la verifica di conformità. Non sono opponibili al Comune situazioni di pregiudizio conseguenti a sottoassicurazione ai termini dell'articolo 1907 del Codice Civile;

Partita 2) ricorso terzi da incendio per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00

Partita 3) Demolizione e sgombero € 75.000,00

Polizza All-RISK	
Partita 1) Impianti ed infrastrutture	€ 300.000,00
Partita 2) Ricorso terzi da incendio	€ 1.000.000,00
Partita 3) Spese demolizione e sgombero	€ 75.000,00

La polizza ALL\_RISK dovrà prevedere espressa clausola di vincolo in favore del Concedente con i seguenti impegni a carico dell'Assicuratore da riportare in polizza:

- riconoscimento di detto vincolo come unico ad esso dichiarato e da esso riconosciuto sui beni oggetto di assicurazione;
- notifica al Concedente di tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'Assicurazione;

- segnalazione al Concedente dell'eventuale anticipata rescissione dalla polizza o la notifica di disdetta, per i casi contrattualmente previsti, con un preavviso non inferiore a 30 giorni;
- notifica tempestiva al Concedente a mezzo lettera raccomandata R.R. e/o PEC, dell'eventuale mancato pagamento dei premi e dell'eventuale mancato rinnovo della polizza, alla normale scadenza, e comunque a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione, fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata R.R. e/o PEC di cui sopra è stata ricevuta da parte del Concedente;
- conservare il vincolo apposto inalterato riportandolo nelle nuove polizze che sostituissero la polizza iniziale;
- non liquidare alcun indennizzo in cui sia stato coinvolto il bene assicurato vincolato se non con il consenso scritto del Concedente;
- a pagare direttamente l'Ente Concedente l'importo della liquidazione dell'Indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta dell'Ente Concedente.

## ii. Polizza di Responsabilità civile RCT-RCO

La polizza RC a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Speciale allegato alla presente Convenzione.

La polizza RC dovrà avere le seguenti caratteristiche: massimale di garanzia RCT-RCO unico non inferiore ad € 3.000.000,00 e contemplare le seguenti estensioni di garanzia:

- prevedere la copertura dei danni a terzi derivanti dalla gestione di tutte gli impianti e infrastrutture principali ed accessorie e di servizio oggetto della concessione;
- attività presso terzi danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore € 150.000,00;
- danni da incendio per un massimale non inferiore € 500.000,00;
- danni da interruzione e/o sospensione di attività per un massimale non inferiore € 250.000,00;

- danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore € 50.000,00;
- danni a condotti ed impianti sotterranei per un massimale non inferiore € 50.000,00;
- obbligo a tenere indenne il proprietario dei beni assicurati (Concedente Comune di Fidenza per gli impianti preesistenti), fino alla concorrenza del Massimale convenuto di € 3.000.000,00 per Sinistro e per annualità, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Indennizzo (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle Cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle Cose assicurate in Polizza oggetto di concessione

Polizza RC	
Massimale di garanzia RCT-RCO	€ 3.000.000,00
Estensioni di garanzia come indicate al precedente punto	

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze richieste resteranno a totale carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario, trattenendo il corrispondente importo e le relative spese aggiuntive da una o più rate del prezzo.

## **Articolo 17 – Risoluzione delle controversie**

- 17.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento durante la Fase di gestione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 40 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le

contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'articolo 211 del Codice.

- 17.2 Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso della esecuzione e prima della verifica di conformità, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e la valutazione del Direttore dell'Esecuzione.
- 17.3 Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'Autorità Giudiziaria avente giurisdizione in merito ad esse. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

## **Articolo 18 – Disposizioni varie e finali.**

### **18.1 Controllo da parte del Concedente**

- a. Al fine di verificare le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di durata della Concessione, il piano economico-finanziario offerto in sede di gara, come eventualmente modificato in seguito a variazioni successive approvate dal Concedente, calcolato a consuntivo per l'annualità trascorsa
- b. Le attività di verifica e controllo sono esercitate dal Responsabile del Procedimento. Tali funzioni sono esercitate mediante ai cantieri e alla documentazione custodita dal Concessionario. Il Concessionario dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso, qualora ciò non sia di intralcio alle attività in svolgimento o non costituisca pregiudizio per la sicurezza.
- c. Salvo che sia diversamente specificato, ove nella presente Convenzione le attività fanno riferimento genericamente al Concedente, queste sono da intendere rivolte specificamente al Responsabile del Procedimento, figura alla quale è demandata ogni attività di comunicazione, verifica, controllo, approvazione, nomina che non sia propria dei poteri di altro organo secondo quanto delineato dal d.lgs. 267/2000.

### **18.2 Proprietà intellettuale**

- a. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, delle licenze e dei diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, per tutta la durata della concessione e senza spese per il Concedente.
- b. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate, ferma restando la titolarità, verrà consentito al Concedente, con spese a carico di quest'ultimo, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti oggetto dell'Intervento.
- c. I Documenti di progettazione e tutti gli elaborati prodotti dal Concessionario in sede di offerta e durante la Concessione, sono acquisiti dal Concedente che potrà disporre per i propri fini istituzionali senza ulteriori assensi da parte del Concessionario.

### 18.3 Disposizioni varie

- a. Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Fidenza, Via San Michele Campagna, 25/a. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.
- b. La presente Convenzione verrà stipulata con il Concedente in forma pubblica. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc.) IVA esclusa, sono a totale carico del Concessionario. Le prestazioni oggetto della Convenzione sono soggette ad IVA (pari al 10% per la parte investimenti -riferimento numero 127-quinquies, Tabella A, parte terza, Dpr n. 633/1972 e s.m.i. e pari al 22% per quanto attiene alla fase gestionale) e, come tale, il presente atto è soggetto a registrazione e tassa fissa.
- c. Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:
  - i. Se al Concedente: Comune di Fidenza – Piazza Garibaldi 1, 43036 Fidenza (PR) pec [protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it)
  - ii. Se al Concessionario: \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

- 18.4 Tutte le comunicazioni saranno efficaci al momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della posta elettronica certificata o della lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

- 18.5 Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
- 18.6 Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, anche se ad essa non materialmente uniti, gli Allegati elencati in premessa.

### **Articolo 19 – Trattamento dei dati personali**

- 19.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Privacy Europeo 2016/679 ("GDPR"), Il Concedente e il Concessionario, in qualità di titolari del trattamento, ciascuno per i dati personali riferiti all'altra Parte trattati esclusivamente per esigenze precontrattuali e per le attività di stipula della presente Convenzione, si informano reciprocamente che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge.
- 19.2 Con riferimento ai dati trattati attraverso il sistema di videosorveglianza, il soggetto "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'art. 4 comma 1 n. 7) del GDPR, è il Comune di Fidenza.
- 19.3 In qualità di Titolare, il Comune si assume ogni responsabilità relativamente alla conservazione e protezione dei dati raccolti, adottando tutte le misure previste dalla normativa vigente.
- 19.4 Il Concessionario agirà come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato, in esecuzione della presente Convenzione, per conto del Comune - Titolare; all'uopo, Comeser si impegna, sin d'ora, a farsi designare, con apposito atto (allegato A) e senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Concedente

Il Concessionario

---

---

**ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
(Artt. 4, par. 8 e 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”)**

Ai sensi degli articoli 4, n.8) e 28 del Reg. UE 679/2016 (di seguito “GDPR”), il Comune di Fidenza, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali

**NOMINA**

Comeser S.r.l., con sede a Fidenza (PR) in Via San Michele Campagna n. 25/a, c.f. e p.iva 02324050349, in persona del legale rappresentante Gianluca Scarazzini

***Responsabile esterno del trattamento***

dei dati personali che sono allo stato trattati e che saranno trattati da quest’ultimo, ai fini della fornitura dei Servizi al Titolare, nonché di tutte le ulteriori attività specificatamente previste nella Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 GDPR e dalle altre disposizioni del Regolamento in materia di sicurezza nel trattamento dei dati.

Ai sensi dell’art. 28 par. 3 lett. a), GDPR, secondo cui i trattamenti da parte di un Responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che preveda, che il Responsabile del trattamento tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, il Responsabile dichiara di avere ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni impartite per iscritto dal Titolare riportate nel prosieguo del presente allegato, dichiarandosi disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto.

Resta inteso che l’incarico di Responsabile esterno, conferito con il presente atto, viene svolto a titolo gratuito.

Comune di Fidenza (Titolare)

Comeser S.r.l. (Responsabile)

---

---



## ISTRUZIONI

(1)

Fermo restando quanto posto a carico del Titolare, con riferimento agli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali, Il Responsabile deve effettuare il trattamento dei dati personali in modo lecito e secondo correttezza svolgendo esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione dei Servizi di cui alla Convenzione sottoscritta tra le Parti.

(2)

Il Responsabile deve:

- a) individuare e istruire il personale incaricato a compiere le operazioni di trattamento sui dati personali;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b).

(3)

Il Responsabile deve mettere in atto, tenendo conto delle *best practices di settore*, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, oltre che dei rischi che tali trattamenti possono determinare per i diritti e le libertà degli interessati, misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza dei Dati condivisi (artt. 28 par. 3 lett. c e 32 del GDPR).

(4)

Il Responsabile assiste il Titolare, con misure adeguate e nella misura in cui ciò sia possibile, nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di fornire adeguato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti avanzate da parte degli interessati (art. 28, par. 3 lett. e del GDPR).

(5)

Il Responsabile garantisce di non affidare alcun trattamento, connesso all'esecuzione dei Servizi, ad eventuali sub-fornitori se non in presenza di previa autorizzazione specifica del Titolare. Resta inteso che, in simili ipotesi, il responsabile sarà obbligato a fare in modo che tali sub-fornitori siano vincolati al rispetto degli stessi obblighi applicabili al Responsabile in virtù del presente atto e della normativa di volta in volta vigente.

(6)

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, Il Responsabile assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tra i quali vi è quello di informare il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione, nonché quello di assistere il Titolare nel porre in essere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali quando il trattamento, per l'oggetto, il contesto e le finalità per cui viene effettuato, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Responsabile, inoltre, deve fornire, senza ingiustificato ritardo, le informazioni ed esibire i documenti al Garante che ne faccia richiesta nell'espletamento dei propri compiti.

Qualora il Responsabile non fosse in grado di adempiere al predetto obbligo, si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutti i mezzi utili e necessari al fine di permettere allo stesso di estrapolare, le informazioni occorrenti a soddisfare le richieste del Garante.

(7)

Le disposizioni qui stabilite cesseranno di avere effetto alla cessazione della Convenzione di cui in premessa. Al termine, per qualsiasi causa della stessa, il responsabile, ove occorra, dovrà restituire al Comune eventuali Dati condivisi, provvedendo altresì alla definitiva cancellazione di ogni copia degli stessi, in qualsiasi formato (back-up, cartacea, su supporto mobile, in cloud, etc..), tranne quando diversamente richiesto da norme di legge o in ragione di prescrizioni dettate dal Garante o da altre autorità competenti.

Fidenza, li \_\_\_\_\_

Comune di Fidenza (Titolare)

\_\_\_\_\_

Comeser S.r.l. (Responsabile)

\_\_\_\_\_